



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, dott. Cristina Detoni, ha pronunciato -
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 391/2025 R.G. -----

TRA

....., con l'Avv. A. Matranga, ut
mandato in atti-----= opponente =

CONTRO

PREFETTURA DI BARLETTA- ANDRIA- TRANI, (CF 90077340728) in
persona del Prefetto p.t.- con il Funzionario Delegato ex art. 7 c. 8 D.L.gsl.
150/2011, dott., ut nomina in atti-----

-----= opposta =

OGGETTO: opposizione avverso sanzione amministrativa-----

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e verbale di udienza del 16.10.2025.-----

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

In data 03.06.2025, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il p.v. n.
SCV7824354 elevato il 13.05.2025 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento
Polizia Stradale - Centro Nazionale Accertamento Infrazioni che ha accertato a
mezzo apparecchiatura misuratrice di velocità Tutor 3.0 la violazione dell'art. 142
c. 8 C.D.S. commessa in data 13.05.2025 dal conducente della vettura targata

GW845WD sul tratto autostradale A14 nel tratto compreso tra la stazione di ingresso e quello di uscita sito nel territorio del Comune di Canosa di Puglia. Parte ricorrente, fra gli altri motivi, lamentava la illegittimità del provvedimento impugnato a causa della non affidabilità dell'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità utilizzato dagli Accertatori, non omologata e non conforme alle norme vigenti.-----

La Prefettura costituita non compariva ma provvedeva ad inviare la acquisita documentazione chiedendo il rigetto del ricorso ritenendo omogenee le due procedure di omologazione e approvazione del Tutor 3.0 utilizzato per la rilevazione dell'infrazione nel tratto autostradale di competenza del territorio del Comune di Canosa. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.-----

L'opposizione va accolta perché fondata.-----

Invero, la mancata omologazione dell'apparecchiatura, ha assunto la rilevanza civilistica esaminata dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 18/04/2024, n.10505; Cassazione civile sez. II, 24/07/2024, n.20492) che ha affermato la illegittimità dell'accertamento eseguito con apparecchi approvati ma non debitamente omologati, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.-----

Oltre alla suddetta rilevanza civilistica, la Corte di legittimità ha anche esteso il perimetro di rilevanza giuridica del difetto di omologazione, qualificando l'impiego di dispositivi non conformi come potenzialmente integrativo di fattispecie criminose. (Cassazione Penale n. 10365/2025) andando ben oltre la mera condizione di validità amministrativa dei verbali. Rileva la Corte, che nel medesimo tracciato interpretativo si erano già collocate altre pronunzie dei giudici

di legittimità, ad es. Cass. civ. sez. 2, n. 14597 del 11 febbraio 2021, che ha sancito come, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato per eccesso di velocità, incombe sulla Pubblica amministrazione l'onere della "prova positiva dell'omologazione iniziale" e della taratura periodica dello strumento e tale decisione era stata condivisa e richiamata da successive sentenze (Cass. civ. sez.2, n. 8694 del 17 febbraio 2022).-----

In assenza di "prova positiva dell'omologazione iniziale" dello strumento utilizzato, consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato, non avendo la resistente apportato idonei e sufficienti elementi probatori volti ad avvalorare le proprie pretese sanzionatorie. -----

Assorbiti i restanti motivi di opposizione. -----

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione determinano il giudicante a compensare tra le parti le spese del giudizio.-----

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, visto l'art. 7 D.L.gs. n. 150/2011, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto;
- 2) Annulla il verbale impugnato e le sanzioni ivi comminate;
- 3) Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Canosa di Puglia, 16.10.2025

Il Giudice di Pace
Dott. CRISTINA DETONI